

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 591-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, del quale il disegno di legge all'esame prevede l'autorizzazione alla ratifica, riguarda la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali.

Tale Accordo è stato firmato a New York il 5 novembre 1985 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica dell'avvenuta ratifica.

Scopo dell'Accordo è quello di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle legislazioni doganali delle Parti contraenti.

La mutua assistenza consiste, innanzitutto, nella più stretta collaborazione tra le Amministrazioni doganali (lo U.S. Customs Service e la nostra Amministrazione, compresa la Guardia di finanza) sia per la tutela degli interessi erariali ed economici sia per lo snellimento dei controlli. Le due Amministrazioni si comunicano, a richiesta, ogni utile informazione in materia di dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, nonchè in ordine alla determinazione del valore in dogana, della posizione tariffaria e delle origini delle merci. Per quanto concerne il nostro Paese, nei «dazi doganali» sono compresi anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, all'importazione ed all'esportazione, fissati dalla CEE. In particolare, è previsto lo scambio delle liste di merci che sono notoriamente oggetto di traffici all'importazione, all'esportazione o in transito effettuati in violazione delle rispettive legislazioni doganali.

La mutua assistenza consiste, in secondo luogo, nella «speciale» sorveglianza: a) sui movimenti, da e verso il rispettivo territorio, di persone sospettate di interessarsi di contrabbando; b) sui luoghi nei quali si costituiscono depositi «anormali» di merci, sospetti di favori-

re il traffico in violazione della legge; c) sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari; d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili; e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva; f) sulle persone sospettate di infrazione della legislazione doganale.

La mutua assistenza comprende, infine, lo scambio di ogni utile informazione e documentazione riguardanti le azioni e i metodi di contrabbando, le merci e i vettori utilizzati allo scopo.

Le modalità di attuazione della mutua assistenza sono fissate, di comune accordo, dalle due Amministrazioni doganali, previa consultazione.

Una Commissione mista, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni doganali, è incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione dell'Accordo.

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo stesso. Restano a carico di ciascuna Parte le spese relative alle eventuali indennità da versare agli agenti che depongono come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, in materia doganale, avviati nello Stato dell'altra Parte contraente, nonchè le spese relative alla Commissione mista.

A tali spese si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione dell'Amministrazione interessata.

La Commissione affari esteri ha giudicato, all'unanimità, l'Accordo in oggetto meritevole di essere ratificato e raccomanda pertanto all'Assemblea di approvare il disegno di legge nel testo da essa proposto in armonia con il parere espresso dalla 5ª Commissione.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

11 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che venga inserito un articolo del seguente tenore:

«All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a New York il 15 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1

Identico.

Art. 2

Identico.

Art. 3.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.